

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 10/03/2025

CIRCOLARE N. 4/2025

Obbligo polizza assicurativa contro i danni catastrofali

La Legge di conversione n.15 del 21/02/2025 del Decreto 202/2024 “Milleproroghe 2025” non ha ulteriormente prorogato il termine per la sottoscrizione dell’assicurazione contro le calamità naturali, c.d. **assicurazione catastrofale**.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), all’art. 1, comma 101, ha stabilito che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il **31 marzo 2025**, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti, frane ecc.).

La norma prevede l’obbligo d’assicurare tutti i “beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3) cioè i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale nelle sezioni dei **beni immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali**.

I beni immobili devono essere privi di abusi edilizi ed essere in regola con tutte le autorizzazioni previste per la costruzione.

Rimangono quindi **esclusi** dall’obbligo assicurativo tutti i beni che non rientrano nelle categorie precedentemente evidenziate ossia a titolo esemplificativo:

- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);

Sono obbligate a sottoscrivere l’**assicurazione catastrofale** tutte le imprese individuali, le società di persone e di capitali e le cooperative. Sono invece escluse le attività professionali e le attività agricole.

La normativa al momento non prevede una sanzione pecuniaria, ma chiarisce che per le imprese inadempienti si terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA